

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Normativa di riferimento:

- Articoli 27 e 28 della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19 (*Codice regionale dell'edilizia*);
- Articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (*Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell'edilizia*).
- Regolamento Edilizio Comunale;
- Piano Regolatore Generale Comunale;
- Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Descrizione del servizio:

Gli edifici **non** possono essere utilizzati se il proprietario non richiede il certificato di agibilità.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa è tenuto a presentare al Comune la domanda di rilascio del certificato di agibilità.

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, e degli impianti negli stessi installati.

Il certificato di agibilità è rilasciato dal Comune con riferimento ai seguenti interventi:

- a)** nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;
- b)** ristrutturazioni, totali o parziali;
- c)** interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, e sugli impianti negli stessi installati

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda può essere rilasciato il certificato richiesto entro tale termine può essere disposta una ispezione per verificare il rispetto dei requisiti richiesti.

Il termine di trenta giorni può essere interrotto una sola volta dall'Amministrazione Comunale per la richiesta di documenti integrativi.

In caso di silenzio dell'Amministrazione Comunale, trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o da quella di presentazione dei documenti integrativi, l'agibilità si intende attestata, nel caso sia stato rilasciato il parere dell'Azienda per i servizi sanitari, qualora previsto dalla legge.

In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Costo del servizio:

- 2 marche da bollo del valore di 16,00 euro;
- diritti di segreteria pari a 50,00 euro (ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14 giugno 2014);
- eventuali oneri per opere di urbanizzazione e per costo di costruzione (oneri Buccalossi)

Tempi per il rilascio:

- massimo 30 giorni se risulta completa tutta la documentazione necessaria.

Modulistica da utilizzare:

- Domanda al Sindaco in carta legale, di cui all'allegato "B" – SCHEDA 7 (*conforme all'allegato 1 al decreto n. 949/2015 ex articolo 3 Regolamento di attuazione Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19*) compilata in ogni sua parte;
- Marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sull'atto;
- Copia del versamento dei diritti di segreteria relativi al rilascio del certificato di agibilità ai sensi della deliberazione di G.C. n. 17 del 14 giugno 2014 Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - sul c.c.p. n. 11200490 intestato al Comune di Moraro;
 - c/o la Tesoreria Comunale presso il Credito Cooperativo del Nord Est - Cassa Centrale Banca - IBAN IT 23 Y 03599 01800 000000137662
- Comunicazione di fine lavori;
- Asseverazione di conformità delle opere di isolamento termico realizzate rispetto al progetto depositato e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonché eventuale attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice e presentata al comune contestualmente alla dichiarazione di fine. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192: (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*);
- Certificato di collaudo delle opere in cemento armato, vistato dalla direzione di Servizi Tecnici di Gorizia in originale in visione presso lo scrivente Ufficio ovvero, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio redatta

- ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), unitamente a copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità, da cui risulti che lo stesso è conforme all'originale depositata presso i Servizi Tecnici di Gorizia;
- Certificato di iscrizione al Catasto ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. f) del Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012 n. 018/Pres.
ovvero
copia dell'attestazione della avvenuta presentazione di accatastamento, anche in fotocopia;
ovvero
dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale;
 - Dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012 n. 018/Pres. del Direttore dei Lavori ove previsto, o negli altri casi da un tecnico abilitato alla progettazione che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, o nei casi di assenza di opere edilizie, che attesti la conformità dell'immobile alla normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca della costruzione e al relativo atto abilitativo di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
 - Copia dei versamenti effettuati a copertura degli oneri indicati nel permesso di costruire;
 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
 - D.M. 37/2008 - Impianto elettrico: dichiarazione di conformità dell'impianto in originale completa della relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e del certificato rilasciato dalla CCIAA all'installatore per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, ovvero visura camerale;
 - D.M. 37/2008 - L.10/91 e s.m.i. Impianto idrico, termico, sanitario e di scarico: dichiarazione di conformità dell'impianto in originale completa della relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e del certificato rilasciato dalla CCIAA all'installatore per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, ovvero visura camerale;
 - L. 13/89 - Eliminazione barriere architettoniche: Dichiarazione di conformità relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche (***Semplice*** per i privati, ***Giurata*** per i locali pubblici o aperti al pubblico ai sensi articolo 24 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*));
 - Prevenzione incendi: Qualora all'interno della struttura si prevedessero attività di cui all'elenco del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*), dovrà ottenersi il certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando VV.FF. secondo le modalità vigenti. In caso contrario il direttore dei lavori dichiarerà che l'attività non rientra tra quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

N.B. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista incaricato e dal richiedente.

Tutti i moduli per la presentazione della pratica sono reperibili all'apposita sezione **"Modulistica – Varie"**